



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica

Settore Urbanistica – SUAP – SUE - Commercio

Tel. 0321/969821 - fax. 0321/969855

urbanistica@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

Oleggio, 29/05/2020

Reg. ord. N. 87

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO AD USO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - D.L. 16 MAGGIO 2020 NR.33

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato, per il periodo di 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art. 181 "Sostegno alle imprese di pubblico esercizio" che ai fini di sostenere la ripresa dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, dispone l'esenzione per il periodo 1 maggio 2020 – 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa occupazione suolo nonché la semplificazione nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni sia per nuove concessioni che per l'ampliamento delle esistenti, mediante esenzione di imposta di bollo ed autorizzazioni paesaggistiche;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 che introduce all'art. 1 misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, ed in particolare alla lettera ee) dispone che "le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 22 maggio, nr. 63 che dispone

- all'art. 3 l'obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie in tutti i luoghi in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

- all'art. 5 il divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati nel rispetto del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

- all'art. 14 consente l'attività dei servizi di ristorazione nel rispetto di quanto previsto dal punto 11, dall'art. 1 lett. ee) del DPCM 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Ristorazione" allegate al provvedimento nazionale;

- in particolare, nella richiamata scheda tecnica, si dispone di privilegiare l'utilizzo di spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;

VALUTATA l'esigenza di istituire specifico piano di occupazioni da parte dei pubblici esercizi, tali da consentire il regolare svolgimento delle attività nell'assoluto rispetto dei protocolli sanitari ed assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale connesso all'emergenza COVID-19;

RILEVATO che la ristorazione deve svolgersi secondo la scheda tecnica "Ristorazione" contenute nelle Linee guida per la riapertura della attività economiche;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oleggio. Responsabile Procedimento: BAGATTINI MASSIMO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

DATO ATTO pertanto che risulta necessario provvedere alla revoca dei precedenti titoli autorizzativi e/o concessioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi, al fine di rendere omogenei i criteri di rilascio e le condizioni di occupazione da parte dei gestori, ivi compresa la gratuità della Tassa occupazione del suolo pubblico;

RITENUTE altresì sussistenti le condizioni di urgenza che giustificano l'emissione della presente ordinanza alla luce della vigenza dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, del disposto del Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, del DPCM 17 maggio 2020 in merito alla permanenza, delle condizioni per applicare le misure urgenti di contenimento dei rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI:

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità;
- i provvedimenti restrittivi già assunti dalle Istituzioni dello Stato;
- il Regolamento comunale di Polizia urbana e di Occupazione del suolo pubblico

DISPONE

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- 1) a far dalla pubblicazione del presente provvedimento, la revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico già rilasciate per l'anno 2020 alla data del presente atto, e comunque in corso di validità, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, inerenti l'ordine e la tutela della sanità pubblica;
- 2) ai sensi dell'art. 9 del Regolamento delle occupazioni di spazi pubblici, nei casi di revoca delle concessioni per motivo di pubblico interesse, la restituzione della tassa già pagata per il periodo di emergenza epidemiologica 01/02/2020 – 31/10/2020, senza alcuna corresponsione di interessi, previa domanda dell'interessato;
- 3) di autorizzare all'occupazione del suolo pubblico i gestori dei pubblici esercizi che ne abbiano fatto richiesta e contestuale accettazione del piano delle occupazioni dei dehors, come da planimetrie allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) che tutte le opere posizionate devono essere amovibili e temporanee e dovranno essere rimosse, a cura e spese del concessionario, al termine della validità temporale fissata al 31/10/2020, con ripristino dello stato dei luoghi;
- 5) Di disporre le seguenti misure eccezionali e temporanee, fino alla data del 31/10/2020:
 - La collocazione o l'ampliamento dei dehors dovrà avvenire nel rispetto dei progetti di collocazione concordati tra l'Ufficio commercio e i gestori dei pubblici esercizi, di cui alle planimetrie allegate al presente provvedimento;
 - La collocazione o ampliamenti dei dehors da parte degli esercenti siti in zone diverse da quelle di cui al punto precedente, ed in particolare insistenti su aree private nella disponibilità degli stessi, potrà avvenire nel rispetto delle norme in materia di igiene, viabilità, decoro urbano e dei diritti di terzi;
 - Nella collocazione dei dehors su aree private pertinenziali o nella disponibilità del pubblico esercizio, potranno essere temporaneamente utilizzate le superfici già individuate in sede di autorizzazione quali aree parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fino al 31/10/2020, previa apposita istanza;
 - I dehors posizionati ai sensi del presente provvedimento, qualora trovino collocazione su stalli di sosta e comunque in prossimità della carreggiata stradale dovranno essere delimitati da fioriere od altri elementi di



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica

Settore Urbanistica – SUAP – SUE - Commercio

Tel. 0321/969821 - fax. 0321/969855

urbanistica@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

arredo tali da porre in sicurezza la clientela, muniti di bande catarifrangenti e catadiottri bianchi ai sensi del vigente regolamento del C.d.S;

- La concessione degli spazi pubblici di cui al presente provvedimento è finalizzata unicamente al recupero delle superfici di somministrazione interne e/o esterne soggette al distanziamento sociale e non si intende rilasciata in aumento rispetto alle superfici già autorizzate. Conseguentemente l'attività di somministrazione, sia all'interno che negli spazi esterni autorizzati, rimane soggetta ai rapporti numerici coperti/servizi igienici di cui al D.P.G.R. 2/2008;
- Tutte le occupazioni di suolo pubblico rilasciate in favore dei pubblici esercizi, che insistono su aree individuate quali posteggi in concessione per il commercio su aree pubbliche del lunedì, risultano subalterne alle stesse. Pertanto le occupazioni dei dehors si intendono rilasciate con esclusione del lunedì dalle ore 6.00 alle ore 15.00 e comunque in concomitanza con il mercato settimanale;
- Vigè il divieto di vendita in contenitori di vetro od altro materiale che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità;
- A parziale deroga all'art. 11 del Regolamento di Polizia Municipale, limitatamente alla validità del presente provvedimento, è fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di consentire l'utilizzazione dei servizi igienici unicamente alla clientela;
- Le occupazioni dovranno essere realizzate in modo tale da garantire, sempre e comunque il libero transito dei pedoni e dei disabili;
- Ogni occupazione dovrà garantire i requisiti di sorvegliabilità dei locali nonché l'accessibilità da parte dei mezzi di soccorso;
- Il richiedente dovrà in ogni caso rispettare tutte le prescrizioni imposte dal locale Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riguardo al disposto di cui agli artt.19, 25, 31, 32 e 34, nonché del Regolamento d'igiene in particolare all'art. 176 ivi compresa la possibilità di installazione distributori "alla spina" di gestione esclusiva del personale dell'esercizio di somministrazione. Il posizionamento di qualsiasi altra struttura, ivi compresa la posa di banconi o chioschi per la preparazione di bevande resta soggetta alle relative segnalazioni e notifiche sanitarie.

La presente ordinanza ha validità a partire dalla pubblicazione all'Albo pretorio digitale e fino al 31 ottobre 2020, salvo nuovo provvedimento.

Sono fatte salve le vigenti disposizioni di prevenzione della salute pubblica.

Salvo che il fatto costituisca reato, ai trasgressori verrà comminata sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di attività d'impresa, si applicherà la sospensione accessoria dell'attività da 5 a 30 giorni.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

Firmato digitalmente

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oleggio. Responsabile Procedimento: BAGATTINI MASSIMO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

